



Manuale pratico

Formazione professionale di base per adulti

27 settembre 2017



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca DEFR
**Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI**

Indice

Premessa.....	5
Introduzione.....	7
1 Formazione professionale di base	9
1.1 Formazione.....	9
1.1.1 Formazione formalizzata.....	9
1.1.2 Formazione non formalizzata.....	9
1.2 Ammissione a una procedura di qualificazione.....	9
1.3 Procedura di qualificazione	10
2 Elementi di una formazione professionale di base	11
2.1 Formazione.....	12
2.1.1 Ciclo di formazione ad impostazione aziendale.....	12
2.1.2 Ciclo di formazione ad impostazione aziendale abbreviato.....	13
2.1.3 Ciclo di formazione ad impostazione aziendale prolungato.....	14
2.1.4 Ciclo di formazione ad impostazione scolastica	15
2.1.5 Ciclo di formazione ad impostazione scolastica abbreviato.....	16
2.1.6 Ciclo di formazione ad impostazione scolastica prolungato	17
2.1.7 Corsi di preparazione a una procedura di qualificazione	18
2.1.8 Esperienza e formazione personali.....	18
2.2 Ammissione a una procedura di qualificazione.....	19
2.2.1 Secondo le disposizioni dell'ordinanza	19
2.2.2 In un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone	19
2.2.3 Al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato	20
2.3 Procedura di qualificazione	21
2.3.1 Procedura di qualificazione con esame finale.....	22
2.3.2 Altre procedure di qualificazione	23
2.3.3 Procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti	23
2.3.4 Procedura di qualificazione con suddivisione dell'esame	25
3 Formazioni professionali di base per adulti	27
3.1 Formazioni professionali di base con formazione formalizzata.....	27
3.1.1 ... di durata ordinaria	27
3.1.2 ... di durata flessibile.....	27
3.2 ... con formazione non formalizzata	28
3.2.1 ... e procedura di qualificazione con esame finale	28
3.2.2 ... e altra procedura di qualificazione.....	28
4 Riconoscimento degli apprendimenti acquisiti	29
4.1 ... nel quadro della formazione.....	29
4.2 ... nel quadro di una procedura di qualificazione	30
5 Riconoscimento di titoli esteri.....	31
5.1 Riconoscimento di titoli per le professioni regolamentate	31
5.2 Attestazione del livello per le professioni non regolamentate	31

Elenco delle abbreviazioni

AFC	Attestato federale di capacità (art. 38 LFPr)
CFP	Certificato federale di formazione pratica (art. 37 LFPr)
CO	Legge federale di complemento del Codice civile svizzero del 30 marzo 1911 (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni; RS 220)
FOA	Formazione professionale di base ad impostazione aziendale, composta da un ciclo di formazione ad impostazione aziendale, dall'ammissione a una procedura di qualificazione e dalla procedura di qualificazione
FOS	Formazione professionale di base ad impostazione scolastica, composta da un ciclo di formazione ad impostazione scolastica, dall'ammissione a una procedura di qualificazione e dalla procedura di qualificazione
LFCo	Legge federale del 20 giugno 2014 sulla formazione continua (RS 419.1)
LFPr	Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale; RS 412.10)
OFPr	Ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (RS 412.101)
oml	Organizzazione del mondo del lavoro
SEFRI	Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione

Premessa

La formazione professionale di base si rivolge, per sua stessa natura, a un pubblico di giovani. Lo dimostrano le sue componenti: cicli di formazione dalla struttura ben definita, formazioni a tempo pieno, disposizioni sulla protezione dei giovani, offerte specifiche di sostegno e servizi di consulenza. Ma anche gli adulti, in Svizzera, possono conseguire un primo o secondo titolo nell'ambito della formazione professionale di base e la domanda in questo settore sta aumentando. I percorsi formativi eterogenei, con interruzioni e nuovi orientamenti, cambiamenti di rotta e reinserimenti sono ormai all'ordine del giorno.

La situazione degli adulti differisce tuttavia da quella dei giovani quanto ai criteri e alle condizioni determinanti/rilevanti: innanzitutto, gli adulti hanno esigenze diverse in termini di offerte formative e procedure di qualificazione; inoltre, hanno accumulato esperienze professionali ed extraprofessionali nonché una formazione generale o specifica che vanno prese in considerazione, cosa che la legge sulla formazione professionale consente di fare mediante un adeguato riconoscimento delle competenze acquisite e l'abbreviazione dei cicli di formazione. Il quadro giuridico lascia inoltre spazio allo sviluppo di nuove formazioni e procedure di qualificazione specifiche.

Il presente manuale è stato redatto per fare chiarezza sulle possibilità esistenti e segnalare gli aspetti da osservare nello sviluppo di nuove formazioni. Tenendo presente che i criteri di riferimento devono restare la rilevanza per il mercato del lavoro e le esigenze dettate dall'economia, mi auguro che il margine di manovra offerto dalla legge sulla formazione professionale venga sfruttato per far nascere interessanti proposte formative per gli adulti.

Josef Widmer

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione
Direttore supplente

Introduzione

Il presente manuale si rivolge agli specialisti dei Cantoni, delle organizzazioni del mondo del lavoro e degli istituti di formazione che intendono proporre offerte formative per adulti finalizzate a ottenere un attestato federale di capacità o un certificato federale di formazione pratica.

Nel manuale verrà illustrato il margine di manovra concesso dal quadro giuridico relativo alla formazione professionale con l'intento di superare i rigidi confini della formazione formalizzata. Per visualizzare meglio questo approccio, si è usata l'immagine del puzzle, i cui pezzi possono essere abilmente assemblati per mostrare nuove prospettive nell'ambito della formazione professionale di base degli adulti.

I pezzi del puzzle possono essere combinati in vari modi, ma non tutti sono opportuni per il fine ultimo di conseguire un determinato titolo professionale. Nel comporre il puzzle non si può prescindere dal mercato del lavoro e dalla domanda effettiva di una data professione. Eventuali combinazioni particolari si giustificano solo se ne viene rilevata la necessità a livello sovraregionale e se le offerte formative vengono coordinate tra i Cantoni.

Un altro elemento importante nell'offerta di formazioni professionali di base adeguate al target degli adulti consiste nella possibilità di tener conto dei percorsi personali e di esonerare così gli interessati da una parte della formazione. Questo manuale illustra le opzioni e i limiti in tal senso; non fornisce invece informazioni pratiche e specifiche sugli approcci didattici e metodologici delle offerte in sé, dato che al riguardo esiste una vasta letteratura specialistica, di cui si dovrà tenere conto in sede di attuazione.

Lo scopo del manuale è di sviluppare una prassi univoca e conforme delle offerte formative destinate a un target specifico e calibrate su esigenze individuali.

1 Formazione professionale di base

La formazione professionale di base serve alla trasmissione e all'acquisizione delle capacità, delle conoscenze e delle abilità necessarie all'esercizio di un'attività in una professione o in un campo professionale o d'attività. In generale, una formazione professionale di base, che segue la scuola dell'obbligo o una qualifica equivalente, è costituita da tre elementi: la *formazione*, l'*ammissione a una procedura di qualificazione* e la *procedura di qualificazione*.



1.1 Formazione

Un titolo della formazione di base può essere acquisito mediante:

- una *formazione formalizzata*¹, che è disciplinata nelle basi legali relative alla formazione professionale, oppure
- una *formazione non formalizzata*, non disciplinata nelle basi legali relative alla formazione professionale.

1.1.1 Formazione formalizzata

La formazione formalizzata si svolge nel quadro di cicli di formazione ad impostazione aziendale o scolastica. Le condizioni quadro di questi cicli, le competenze per la loro realizzazione e l'attività di vigilanza sono disciplinate nelle basi legali relative alla formazione professionale.

La formazione formalizzata comprende:

- una formazione professionale pratica;
- una formazione scolastica in cultura generale e in conoscenze professionali; e
- complementi alla formazione professionale pratica e alla formazione scolastica.

1.1.2 Formazione non formalizzata

La formazione non formalizzata può assumere diverse forme quali corsi di preparazione a una procedura di qualificazione o esperienza e formazione personali. Le basi giuridiche della formazione professionale non ne disciplinano tuttavia le condizioni quadro.

1.2 Ammissione a una procedura di qualificazione

Per sostenere una procedura di qualificazione è necessario innanzitutto esservi ammessi. I criteri d'ammissione sono definiti nelle ordinanze in materia di formazione professionale.

¹ Le espressioni «formazione professionale formalizzata» e «formazione professionale non formalizzata», impiegate nella legge e ordinanza sulla formazione professionale, non vanno confuse con quelle definite all'articolo 3 della legge federale sulla formazione continua.

In generale, chi ha frequentato un ciclo di formazione ad impostazione aziendale o scolastica soddisfa i requisiti d'ammissione. Tuttavia, può chiedere di essere ammesso alla procedura di qualificazione anche chi non ha seguito un ciclo di formazione regolamentato. In tal caso, i candidati possono far valere l'esperienza professionale acquisita per dimostrare di possedere i requisiti d'ammissione.

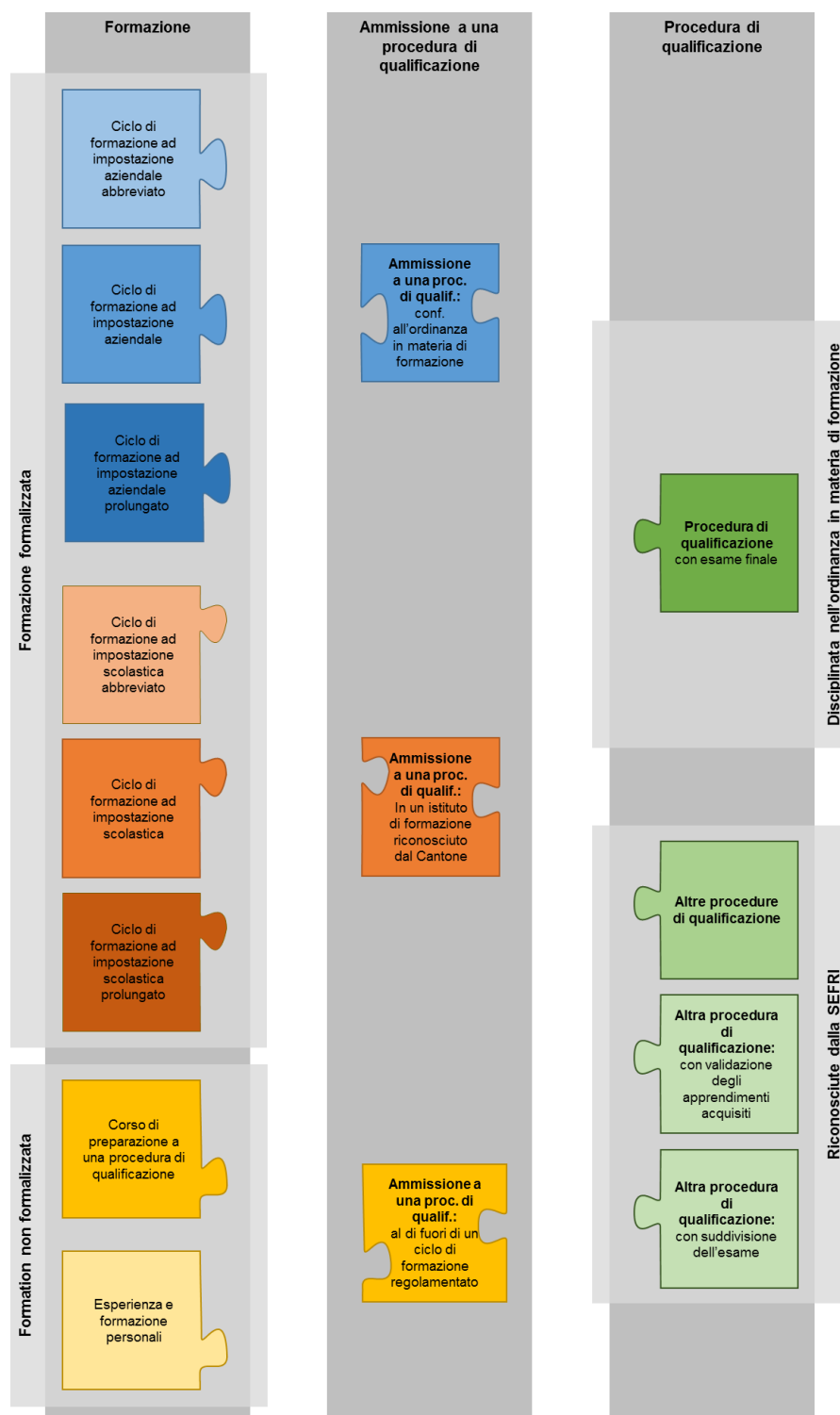
1.3 Procedura di qualificazione

Le qualifiche professionali vengono comprovate attraverso una procedura di qualificazione, che può essere di due tipi:

- quella con esame finale, disciplinata nelle ordinanze in materia di formazione; e
- *altre procedure di qualificazione*, come per esempio la procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti o quella con suddivisione dell'esame.

2 Elementi di una formazione professionale di base

Come si desume dalla legge e dall'ordinanza sulla formazione professionale, gli elementi che compongono una formazione professionale di base, ovvero la **formazione**, l'**ammissione a una procedura di qualificazione** e la **procedura di qualificazione**, possono essere combinati in più modi. Qui di seguito sono illustrate le possibili combinazioni con i rimandi alle basi legali di riferimento, integrati ove opportuno dalle raccomandazioni della SEFRI.



2.1 Formazione

La formazione formalizzata, disciplinata nelle basi legali della formazione professionale, è offerta dietro autorizzazione cantonale e può avere un'impostazione scolastica o aziendale. La formazione non formalizzata può consistere in un corso di preparazione a una procedura di qualificazione oppure nell'esperienza e nella formazione acquisite in precedenza.

2.1.1 Ciclo di formazione ad impostazione aziendale

La componente formativa della formazione ad impostazione aziendale (FOA) è il ciclo di formazione ad impostazione aziendale. Questo viene svolto in un'azienda di tirocinio o in una rete di aziende di tirocinio che ha ricevuto l'**autorizzazione** dal Cantone.

La persona in formazione stipula con l'azienda di tirocinio o con la rete di aziende un **contratto di tirocinio**, che dev'essere approvato dall'autorità cantonale competente.

I contenuti formativi e la loro ripartizione tra i tre luoghi di formazione sono disciplinati nella relativa **ordinanza** e nel **piano di formazione**.

Nel caso di adulti che non hanno frequentato la scuola dell'obbligo in Svizzera non vi dovrebbero essere ostacoli alla stipula del contratto di tirocinio nella misura in cui sono soddisfatti i requisiti pratici e scolastici relativi alla formazione professionale di base in questione.

Basi legali

Art. 344–346a CO

Contratto di tirocinio

Art. 14 LFPr

Contratto di tirocinio

Art. 15 LFPr

Oggetto della formazione professionale

Art. 16 LFPr

Contenuti, luoghi di formazione, responsabilità

Art. 17 LFPr

Tipi di formazione e durata

Art. 19 LFPr

Ordinanze in materia di formazione

Art. 20 LFPr

Operatori della formazione professionale pratica

Art. 21–22 LFPr

Scuola professionale e offerta di scuole professionali

Art. 23 LFPr

Corsi interaziendali e corsi di formazione equivalenti organizzati fuori sede

Art. 24 LFPr

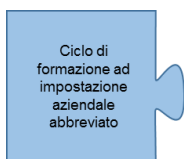
Vigilanza

Art. 6–11 OFPr

Disposizioni generali relative alla formazione professionale



2.1.2 Ciclo di formazione ad impostazione aziendale abbreviato



Se una persona è particolarmente capace o ha una formazione preliminare, il ciclo di formazione ad impostazione aziendale può essere abbreviato. Parallelamente all'approvazione del contratto di tirocinio, **le parti contraenti chiederanno** quindi all'autorità cantonale competente di poter abbreviare la durata della formazione. Il Cantone darà la sua autorizzazione dopo aver consultato la scuola professionale.

Se la formazione viene abbreviata, gli interessati saranno esonerati dal frequentare la scuola professionale e i corsi interaziendali per il periodo abbreviato; i Cantoni definiscono eventuali deroghe a questo esonero generale. Al termine della formazione professionale di base, anche se assolta su un arco di tempo più breve, devono essere state acquisite tutte le competenze operative definite nell'ordinanza di riferimento. A questo scopo è importante pianificare bene la durata del tirocinio e coordinare al meglio le attività nei tre luoghi di formazione.

Se un ciclo di formazione viene svolto nel quadro di un'assunzione a tempo parziale e la formazione in sé ha una durata ordinaria, ci si troverà per analogia in un caso di formazione abbreviata e il tempo per acquisire le competenze operative necessarie sarà di conseguenza ridotto.



Nel vagliare le domande di autorizzazione di contratti di tirocinio per adulti, i Cantoni invitano le parti contraenti a riflettere sulla possibilità di abbreviare la formazione. Se nel corso della formazione abbreviata si dovesse constatare che non c'è abbastanza tempo per acquisire le competenze richieste, la durata potrà essere nuovamente estesa.

Basi legali

Oltre alle basi legali per i cicli di formazione ad impostazione aziendale si applicano in questo caso le disposizioni riportate qui di seguito.

Art. 9 LFPr

¹ Le prescrizioni relative alla formazione professionale assicurano **la migliore permeabilità possibile** sia nell'ambito della formazione professionale sia fra quest'ultima e gli altri settori del sistema educativo.

² Le esperienze professionali o extraprofessionali e la formazione specialistica o generale acquisite al di fuori degli usuali cicli di formazione **sono adeguatamente riconosciute**.

Art. 18 cpv. 1 LFPr

Per **persone particolarmente capaci o con una formazione preliminare** nonché per persone con difficoltà di apprendimento o con un handicap, la durata della formazione professionale di base può essere adeguatamente **abbreviata** o prolungata.

Art. 24 cpv. 4 lett. b LFPr

Su **proposta comune degli operatori della formazione professionale e delle persone in formazione**, il Cantone decide i casi secondo l'articolo 18 capoverso 1.

Art. 4 cpv. 1 lett. a OFPr

La decisione sulla convalida di prestazioni di formazione già fornite spetta all'autorità cantonale nel caso di **riduzioni individuali dei cicli di formazione** nell'ambito di formazioni di base ad impostazione aziendale.

Art. 8 cpv. 7 OFPr

In merito ad accordi contrattuali per il prolungamento o la riduzione della durata della formazione (art. 18 cpv. 1 LFPr) decide l'autorità cantonale **sentite le parti contraenti e la scuola professionale di base**.

2.1.3 Ciclo di formazione ad impostazione aziendale prolungato

Ciclo di
formazione ad
impostazione
aziendale
prolungato

Alle persone con esigenze particolari può essere concesso più tempo per acquisire le competenze operative definite nell'ordinanza. Parallelamente all'approvazione del contratto di tirocinio, **le parti contraenti chiederanno** quindi all'autorità cantonale competente di poter prolungare la durata della formazione. Il Cantone darà la sua autorizzazione dopo aver consultato la scuola professionale.

I cicli di formazione ad impostazione aziendale possono essere frequentati in base a un contratto sia a tempo pieno sia a tempo parziale. Se un ciclo di formazione viene svolto nel quadro di un'assunzione a tempo parziale su un arco di tempo più lungo della durata ordinaria, ci si troverà per analogia in un caso di formazione prolungata. I tre luoghi di formazione dovranno collaborare strettamente allo sviluppo delle competenze operative.



Frequentare un ciclo di formazione ad impostazione aziendale prolungato, integrato da corsi di lingua, può essere una soluzione interessante per i migranti che desiderano ottenere un titolo professionale e che potranno così muovere i primi passi nel mercato del lavoro.



Un ciclo di formazione ad impostazione aziendale prolungato svolto in base a contratto a tempo parziale può essere per esempio adatto agli adulti con responsabilità familiari.

Basi legali

Oltre alle basi legali per i cicli di formazione *ad impostazione aziendale* si applicano in questo caso le disposizioni riportate qui di seguito.

Art. 18 cpv. 1 LFPr

Per persone particolarmente capaci o con una formazione preliminare nonché per **persone con difficoltà di apprendimento o con un handicap**, la durata della formazione professionale di base può essere adeguatamente abbreviata o **prolungata**.

Art. 24 cpv. 4 lett. b LFPr

Su proposta comune degli operatori della formazione professionale e delle persone in formazione, il Cantone decide i casi secondo l'articolo 18 capoverso 1.

Art. 8 cpv. 7 OFPr

In merito ad accordi contrattuali per il prolungamento o la riduzione della durata della formazione (art. 18 cpv. 1 LFPr) decide l'autorità cantonale **sentite le parti contraenti e la scuola professionale di base**.

2.1.4 Ciclo di formazione ad impostazione scolastica

Ciclo di
formazione ad
impostazione
scolastica

La componente formativa della formazione ad impostazione scolastica (FOS) è il ciclo di formazione ad impostazione scolastica. Questo viene svolto in un istituto scolastico (scuola d'arti e mestieri, scuola media di commercio o altra scuola riconosciuta a questo scopo), il quale è responsabile anche della formazione professionale pratica. Tale ciclo di formazione dev'essere quindi **autorizzato** dall'autorità cantonale competente. Prima di rilasciare l'autorizzazione, il Cantone verifica con la competente organizzazione nazionale del mondo del lavoro che la formazione sia rilevante per il mercato del lavoro.

La persona in formazione stipula con l'istituto scolastico un **contratto di formazione**. L'autorità cantonale competente può definire nell'autorizzazione determinate **condizioni da soddisfare per essere ammessi** al ciclo di formazione.

La FOS, che in alcuni casi è disciplinata direttamente nell'ordinanza in materia di formazione professionale, deve permettere agli interessati di acquisire le necessarie competenze operative, rispettare la durata della formazione professionale di base e avere un nesso con il mondo del lavoro. Oltre alle parti pratiche integrate, la FOS include spesso un **periodo di pratica**, regolato mediante **contratto**. Il periodo di pratica, il cui livello qualitativo dev'essere garantito dall'istituto di formazione, si svolge in un'azienda esterna all'istituto stesso.



I cicli di formazione ad impostazione scolastica possono essere particolarmente adatti agli adulti con esigenze particolari, dato che nella cornice scolastica ci si può concentrare meglio sulle necessità individuali.

Basi legali

Art. 15 LFPr

Oggetto della formazione professionale di base

Art. 16 LFPr

Contenuti, luoghi di formazione, responsabilità

Art. 17 LFPr

Tipi di formazione e durata

Art. 19 LFPr

Ordinanze in materia di formazione

Art. 20 LFPr

Operatori della formazione professionale pratica

Art. 24 LFPr

Vigilanza

Art. 15 OFPr

Periodi di pratica

¹ Gli operatori della formazione di base ad impostazione scolastica provvedono a un'offerta di posti per periodi di pratica che corrisponda al numero delle persone in formazione. La scuola ne fornisce la prova all'autorità di vigilanza.

² Gli operatori della formazione di base ad impostazione scolastica sono responsabili della qualità del periodo di pratica nei confronti delle autorità di vigilanza.

³ L'operatore della formazione di base ad impostazione scolastica stipula con l'operatore del periodo di pratica un contratto in cui quest'ultimo s'impegna a dispensare la formazione professionale pratica conformemente alle prescrizioni, nonché a versare eventuali compensi.

⁴ L'operatore del periodo di pratica stipula un pertinente contratto con la persona in formazione. Se il periodo di pratica dura più di sei mesi, il contratto necessita dell'approvazione dell'autorità di vigilanza.

Art. 16 OFPr

Formazione professionale pratica ad impostazione scolastica

Prima di rilasciare un'autorizzazione per la formazione professionale pratica a una istituzione scolastica riconosciuta a tale scopo, il Cantone chiarisce in particolare, in collaborazione con le organizzazioni competenti del mondo del lavoro, se è garantito il rapporto con il mondo del lavoro.

2.1.5 Ciclo di formazione ad impostazione scolastica abbreviato

Ciclo di
formazione ad
impostazione
scolastica
abbreviato

Se una persona è particolarmente capace o ha svolto una formazione preliminare, il ciclo di formazione ad impostazione scolastica può essere abbreviato, previa autorizzazione dell'autorità cantonale competente. Il Cantone si assicurerà inoltre che la formazione abbia un nesso con il mondo del lavoro e che vi vengano ammesse soltanto le persone particolarmente capaci o con una formazione preliminare. A questo scopo, definisce determinate **condizioni di ammissione** nel quadro dell'autorizzazione.

La formazione è considerata abbreviata anche nei casi in cui la formazione di base ha la durata ordinaria, ma è seguita a tempo parziale, il che significa che il tempo per acquisire le competenze operative necessarie sarà ridotto.

Basi legali

Oltre alle basi legali per i cicli di formazione ad impostazione scolastica si applicano in questo caso le disposizioni riportate qui di seguito.

Art. 9 LFPr

¹ Le prescrizioni relative alla formazione professionale assicurano **la migliore permeabilità possibile** sia nell'ambito della formazione professionale sia fra quest'ultima e gli altri settori del sistema educativo.

² Le esperienze professionali o extraprofessionali e la formazione specialistica o generale acquisite al di fuori degli usuali cicli di formazione **sono adeguatamente riconosciute**.

Art. 18 cpv. 1 LFPr

Per persone particolarmente capaci o con una formazione preliminare nonché per persone con difficoltà di apprendimento o con un handicap, la durata della formazione professionale di base può essere adeguatamente abbreviata o prolungata.

Art. 4 cpv. 1 lett. b OFPr

La decisione sulla convalida di prestazioni di formazione già fornite spetta agli operatori competenti nel caso di riduzioni individuali di altri cicli di formazione.

Art. 16 OFPr

Prima di rilasciare un'autorizzazione per la formazione professionale pratica a una istituzione scolastica riconosciuta a tale scopo, il Cantone chiarisce in particolare, in collaborazione con le organizzazioni competenti del mondo del lavoro, se è garantito il rapporto con il mondo del lavoro.

2.1.6 Ciclo di formazione ad impostazione scolastica prolungato

Ciclo di
formazione ad
impostazione
scolastica
prolungato

In linea di principio, i Cantoni possono autorizzare il prolungamento dei cicli di formazione ad impostazione scolastica. Qualsiasi forma assumano questi cicli, i Cantoni devono assicurarsi, definendo le **condizioni** nell'autorizzazione, che vi siano ammesse soltanto persone con esigenze particolari.

La durata della formazione risulta sempre prolungata quando la formazione professionale di base dura più a lungo della durata ordinaria, anche nei casi in cui la formazione è offerta a tempo parziale per un periodo più esteso.



Frequentare un ciclo di formazione ad impostazione scolastica prolungato, integrato da corsi di lingua, può essere una soluzione interessante per i migranti che desiderano ottenere un titolo professionale e che potranno così muovere i primi passi nel mercato del lavoro.



Un ciclo di formazione ad impostazione scolastica prolungato svolto a tempo parziale può essere adatto per esempio agli adulti con responsabilità familiari.

Basi legali

Oltre alle basi legali per i cicli di formazione ad impostazione scolastica si applicano in questo caso le disposizioni riportate qui di seguito.

Art. 18 cpv. 1 LFPr

Per persone particolarmente capaci o con una formazione preliminare nonché per persone con difficoltà di apprendimento o con un handicap, la durata della formazione professionale di base può essere adeguatamente abbreviata o prolungata.

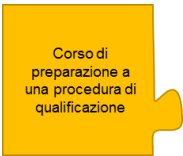
Art. 16 OFPr

Prima di rilasciare un'autorizzazione per la formazione professionale pratica a una istituzione scolastica riconosciuta a tale scopo, il Cantone chiarisce in particolare, in collaborazione con le organizzazioni competenti del mondo del lavoro, se è garantito il rapporto con il mondo del lavoro.

Art. 8 cpv. 7 OFPr

In merito ad accordi contrattuali per il prolungamento o la riduzione della durata della formazione (art. 18 cpv. 1 LFPr) decide l'autorità cantonale sentite le parti contraenti e la scuola professionale di base.

2.1.7 Corsi di preparazione a una procedura di qualificazione



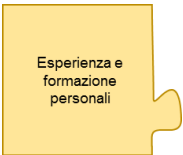
Corso di
preparazione a
una procedura di
qualificazione

La legge sulla formazione professionale sancisce espressamente la possibilità di acquisire un titolo della formazione professionale di base anche attraverso una formazione non formalizzata, ossia al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato. Se la formazione non formalizzata prepara specificamente alla procedura di qualificazione, si parla di un «corso di preparazione» a tale procedura. Le formazioni non formalizzate non necessitano di un riconoscimento da parte del Cantone. Gli istituti di formazione definiscono le proprie condizioni d'ammissione in modo tale che ai partecipanti sia assicurata la possibilità di portare a termine con successo la formazione e che riescano, di norma, a superare la procedura di qualificazione.

Base legale

Art. 17 cpv. 5 LFPr

La formazione professionale di base può essere acquisita anche mediante una formazione professionale non formalizzata; questa termina con una procedura di qualificazione.



Esperienza e
formazione
personali

2.1.8 Esperienza e formazione personali

Chi ha acquisito una formazione professionale di base grazie all'esperienza e alla formazione personali può essere ammesso a una procedura di qualificazione. Per esperienza e formazione personali si intendono sia le offerte formative che non preparano specificamente a una procedura di qualificazione sia le conoscenze acquisite al di fuori di un'offerta formativa.

Base legale

Art. 17 cpv. 5 LFPr

La formazione professionale di base può essere acquisita anche mediante una formazione professionale non formalizzata; questa termina con una procedura di qualificazione.

2.2 Ammissione a una procedura di qualificazione

Viene ammesso a una procedura di qualificazione chi ha concluso una formazione formalizzata (ciclo di formazione) o non formalizzata.

Conformemente a quanto sancito esaustivamente nelle ordinanze in materia di formazione, è ammesso a una procedura di qualificazione chi ha concluso una formazione professionale di base:

- secondo le disposizioni dell'ordinanza di riferimento;
- in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o
- al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato.

Stabilendo le condizioni di ammissione, i Cantoni decidono anche di fatto quali procedure verranno svolte. La procedura può prevedere un esame finale o essere di altro tipo.

2.2.1 Secondo le disposizioni dell'ordinanza

In questo caso la formazione è stata svolta nel quadro di un ciclo ad impostazione aziendale ed è stato stipulato un **contratto di tirocinio**, il tutto secondo le disposizioni dell'ordinanza di riferimento.

Basi legali

Le ordinanze in materia di formazione disciplinano in particolare:

e. le procedure di qualificazione, gli attestati, i certificati e i titoli.

Oltre agli oggetti di cui all'articolo 19 capoverso 2 LFPr, le ordinanze in materia di formazione professionale di base disciplinano:

a. le condizioni d'ammissione.

2.2.2 In un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone

In questo caso la formazione è stata svolta nel quadro di un ciclo ad impostazione scolastica in un istituto autorizzato dal Cantone ed è stato stipulato un **contratto di formazione**.

Basi legali

Le ordinanze in materia di formazione disciplinano in particolare:

e. le procedure di qualificazione, gli attestati, i certificati e i titoli.

Oltre agli oggetti di cui all'articolo 19 capoverso 2 LFPr, le ordinanze in materia di formazione professionale di base disciplinano:

a. le condizioni d'ammissione.



Art. 19 cpv. 2 lett. e LFPr

Art. 12 cpv. 1 lett. a OFPr



Art. 19 cpv. 2 lett. e LFPr

Art. 12 cpv. 1 lett. a OFPr

2.2.3 Al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato



La formazione professionale di base può essere acquisita anche mediante una formazione professionale non formalizzata; questa termina con una procedura di qualificazione. L'ammissione a una procedura di qualificazione che si svolge al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato è decisa dal Cantone e avviene alle seguenti condizioni:

- almeno cinque anni di esperienza lavorativa, una parte dei quali – a seconda dell'ordinanza di riferimento – dev'essere svolta nell'ambito della professione scelta;
- il possesso, che la persona dovrà dimostrare, dei requisiti per la procedura di qualificazione in questione.



La possibilità di essere ammessi a procedure di qualificazione al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato è stata prevista espressamente per gli adulti. Considerata la condizione dei cinque anni di esperienza lavorativa, i giovani non possono infatti soddisfare i requisiti necessari.

Basi legali

Art. 17 cpv. 5 LFPr

La formazione professionale di base può essere acquisita anche **mediante una formazione professionale non formalizzata**; questa termina con una procedura di qualificazione.

Art. 34 cpv. 2 LFPr

L'ammissione alle procedure di qualificazione **non è vincolata alla frequentazione di cicli di formazione determinati. La SEFRI disciplina le condizioni di ammissione.**

Art. 32 OFPr

Se le qualifiche sono state ottenute **al di fuori dei cicli di formazione disciplinati**, l'ammissione alla procedura di qualificazione presuppone un'esperienza professionale di almeno cinque anni.

Art. 39 cpv. 2 OFPr

Nelle procedure di qualificazione di persone **al di fuori di un rapporto di formazione professionale di base** l'autorità può addebitare al candidato, interamente o in parte, il costo del materiale necessario nonché eventuali ulteriori spese sostenute.

2.3 Procedura di qualificazione

Una formazione professionale di base si conclude sempre con una procedura di qualificazione. Le ordinanze in materia di formazione disciplinano, di regola, solo le procedure con esame finale, ma la SEFRI riconosce anche *altre procedure di qualificazione*.

Durante la procedura di qualificazione i candidati devono dimostrare di aver acquisito le competenze operative definite nell'ordinanza di riferimento.

Le procedure di qualificazione si suddividono fondamentalmente in due categorie:

- quelle che si concludono con un esame finale, disciplinate nell'ordinanza in materia di formazione; e
- *altre procedure di qualificazione* come per esempio la procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti o quella con suddivisione dell'esame.

Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue, a seconda della formazione, il certificato federale di formazione pratica (CFP) o l'attestato federale di capacità (AFC) e può avvalersi del relativo titolo protetto.

Basi legali

Art. 17 cpv. 2 LFPr	La formazione professionale di base su due anni termina di massima con un esame e porta al conseguimento del certificato federale di formazione pratica. È strutturata in modo tale che le offerte tengano particolarmente conto delle necessità individuali delle persone in formazione.
Art. 17 cpv. 3 LFPr	La formazione professionale di base su tre o quattro anni termina di massima con un esame di fine tirocinio e porta al conseguimento dell'attestato federale di capacità.
Art. 17 cpv. 5 LFPr	La formazione professionale di base può essere acquisita anche mediante una formazione professionale non formalizzata; questa termina con una procedura di qualificazione.
Art. 19 cpv. 2 lett. e LFPr	Le ordinanze in materia di formazione disciplinano in particolare: e. le procedure di qualificazione, gli attestati, i certificati e i titoli.
Art. 24 cpv. 3 lett. c LFPr	Sono inoltre oggetto di vigilanza in particolare: c. gli esami e altre procedure di qualificazione.
Art. 33 LFPr	Le qualifiche professionali sono provate mediante un esame complessivo, un insieme di esami parziali o altre procedure di qualificazione riconosciute dalla SEFRI.
Art. 34-41 LFPr	Disposizioni generali sulle procedure di qualificazione
Art. 30-39 OFPr	<i>Regole generali sulla procedura di qualificazione</i>

2.3.1 Procedura di qualificazione con esame finale

Procedura di
qualificazione
con esame finale

La procedura di qualificazione con esame finale è disciplinata nella relativa ordinanza in materia di formazione. L'esame finale riguarda in generale i campi di qualificazione «lavoro pratico», «conoscenze professionali» e «cultura generale». Nel calcolo della nota complessiva confluisce anche il giudizio di merito ottenuto durante la formazione formalizzata (nota dei luoghi di formazione).

I candidati ammessi a una procedura di qualificazione con esame finale in seguito alle qualifiche acquisite al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato rientrano nel «caso particolare» disciplinato nelle ordinanze in materia di formazione. In questi casi, di regola non ci sarà nessuna nota dei luoghi di formazione.

Basi legali

Art. 17 cpv. 2 LFPr

La formazione professionale di base su due anni termina **di massima con un esame** e porta al conseguimento del certificato federale di formazione pratica. È strutturata in modo tale che le offerte tengano particolarmente conto delle necessità individuali delle persone in formazione.

Art. 17 cpv. 3 LFPr

La formazione professionale di base su tre o quattro anni termina di massima con un esame di fine tirocinio e porta al conseguimento dell'attestato federale di capacità.

Art. 33 LFPr

Le qualifiche professionali sono provate **mediante un esame complessivo, un insieme di esami parziali** o altre procedure di qualificazione riconosciute dalla SEFRI.

Art. 37 cpv. 1 LFPr

Riceve il certificato federale di formazione pratica chi ha terminato la formazione di base su due anni **superando il relativo esame** o ha seguito con successo una procedura di qualificazione equivalente.

Art. 38 cpv. 1 LFPr

Riceve l'attestato federale di capacità **chi ha superato l'esame finale di tirocinio** o ha seguito con successo una procedura di qualificazione equivalente.

Art. 35 OFPr

¹ Per l'organizzazione degli esami finali della formazione professionale di base l'autorità cantonale si avvale di **periti**. Le organizzazioni competenti del mondo del lavoro hanno un diritto di proposta.

² I periti d'esame mettono per scritto i risultati e le loro osservazioni durante la procedura di qualificazione, comprese le obiezioni dei candidati.

³ Se, a causa di un handicap, un candidato necessita di mezzi ausiliari particolari o di più tempo, questi gli vengono adeguatamente concessi.

⁴ Nelle materie dispensate in due lingue, l'esame può svolgersi interamente o parzialmente nella seconda lingua.

⁵ Gli organi responsabili dell'organizzazione degli esami finali adottano una decisione formale sul conferimento degli attestati federali di capacità o dei certificati federali di formazione pratica.

2.3.2 Altre procedure di qualificazione

Altre procedure
di qualificazione

Le *altre procedure di qualificazione*, non disciplinate nelle ordinanze in materia di formazione, devono essere equivalenti a quella con esame finale disciplinata in tali ordinanze e garantire che le competenze operative possano essere verificate conformemente alle disposizioni dell'ordinanza di riferimento. Un esempio di queste cosiddette *altre procedure* è fornito dalla *validazione degli apprendimenti acquisiti* o dalla *suddivisione dell'esame*, ma sono possibili anche altre forme.

Le *altre procedure di qualificazione* devono essere riconosciute dalla SEFRI previa consultazione dei Cantoni. Di norma è l'organo responsabile, ossia la competente organizzazione del mondo del lavoro, che prepara una «Regolamentazione di altre procedure di qualificazione» e le relative disposizioni di attuazione.

Basi legali

Art. 19 cpv. 3 LFPr

Le procedure di qualificazione delle formazioni non formalizzate si improntano alle corrispondenti ordinanze in materia di formazione.

Art. 33 LFPr

Le qualifiche professionali sono provate mediante un esame complessivo, un insieme di esami parziali o altre procedure di qualificazione riconosciute dalla SEFRI.

Art. 37 cpv. 1 LFPr

Riceve il certificato federale di formazione pratica chi ha terminato la formazione di base su due anni superando il relativo esame o ha seguito con successo una procedura di qualificazione equivalente.

Art. 38 cpv. 1 LFPr

Riceve l'attestato federale di capacità chi ha superato l'esame finale di tirocinio o ha seguito con successo una procedura di qualificazione equivalente.

Art. 31 OFPr

¹ Sono considerate altre procedure di qualificazione le procedure che, di regola, non sono definite in atti normativi in materia di formazione ma sono idonee ad accertare le qualifiche richieste.

² Le procedure di qualificazione di cui al capoverso 1 possono essere standardizzate per particolari gruppi di persone e disciplinate negli atti normativi determinanti in materia di formazione.

2.3.3 Procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti

Altra procedura
di
qualificazione:
con validazione
degli
apprendimenti
acquisiti

La procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti appartiene alle cosiddette *altre procedure di qualificazione*. I candidati presentano un dossier nel quale indicano, documentandoli, gli apprendimenti acquisiti. In questo modo dimostrano di possedere le competenze operative e la cultura generale richieste per esercitare la professione in questione. Il processo di validazione comprende le tappe riportate qui di seguito.

- **Domanda e presentazione del dossier:** una volta ammesso alla procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti il candidato presenta all'ufficio competente la domanda di validazione e un dossier nel quale documenta gli apprendimenti richiesti per la professione in questione. Questi apprendimenti possono essere stati acquisiti attraverso esperienze professionali o extraprofessionali e una formazione specifica o generale.
- **Valutazione:** gli apprendimenti acquisiti documentati nel dossier vengono valutati e successivamente discussi con il candidato nell'ambito di un colloquio. Se le informazioni riportate nel dossier o emerse dal colloquio non sono abbastanza esaurienti, si possono usare metodi di verifica supplementari, da decidere caso per caso. L'esito della valutazione è riportato nel cosiddetto rapporto di valutazione.
- **Validazione:** in base al rapporto di valutazione dei periti l'autorità esaminatrice del Cantone decide se validare le competenze operative e la cultura generale del candidato e indica se questi requisiti sono soddisfatti o meno all'interno di un

certificato degli apprendimenti acquisiti. Chi supera la procedura di qualificazione consegue il certificato federale di formazione pratica (CFP) o l'attestato federale di capacità (AFC).

Chi invece non supera la procedura riceve, insieme al certificato degli apprendimenti acquisiti, una raccomandazione che spiega come colmare le lacune individuate. Il candidato è comunque libero di decidere come acquisire le competenze carenti.

Dopo un primo insuccesso, la domanda di validazione degli apprendimenti acquisiti può essere ripresentata al massimo altre due volte. Le competenze operative e i requisiti di cultura generale già attestati nel certificato degli apprendimenti acquisiti vengono riconosciuti e non vengono nuovamente valutati.

La procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti è possibile per le professioni per le quali gli organi responsabili hanno definito la relativa regolamentazione e le disposizioni esecutive, che la SEFRI ha a sua volta approvato.

Basi legali

Art. 19 cpv. 3 LFPr	Le procedure di qualificazione delle formazioni non formalizzate si improntano alle corrispondenti ordinanze in materia di formazione.
Art. 33 LFPr	Le qualifiche professionali sono provate mediante un esame complessivo, un insieme di esami parziali o altre procedure di qualificazione riconosciute dalla SEFRI .
Art. 37 cpv. 1 LFPr	Riceve il certificato federale di formazione pratica chi ha terminato la formazione di base su due anni superando il relativo esame o ha seguito con successo una procedura di qualificazione equivalente .
Art. 38 cpv. 1 LFPr	Riceve l'attestato federale di capacità chi ha superato l'esame finale di tirocinio o ha seguito con successo una procedura di qualificazione equivalente .

2.3.4 Procedura di qualificazione con suddivisione dell'esame

Altra procedura di qualificazione: con suddivisione dell'esame

In questo tipo di procedura di qualificazione l'acquisizione delle competenze operative di una formazione professionale di base viene testata attraverso più esami, per esempio nell'ambito di una formazione modulare, con un esame al termine di ciascun modulo. Se soddisfano le regole per il superamento degli esami, i candidati ottengono l'attestato federale di capacità o il certificato federale di formazione pratica.

La procedura di qualificazione con suddivisione dell'esame è possibile per le professioni nelle quali gli organi responsabili hanno definito la relativa regolamentazione e le disposizioni esecutive, che la SEFRI ha a sua volta approvato.

Basi legali

Art. 19 cpv. 3 LFPr

Le procedure di qualificazione delle formazioni non formalizzate si improntano alle corrispondenti ordinanze in materia di formazione.

Art. 33 LFPr

Le qualifiche professionali sono provate mediante un esame complessivo, un insieme di esami parziali o **altre procedure di qualificazione riconosciute dalla SEFRI**.

Art. 37 cpv. 1 LFPr

Riceve il certificato federale di formazione pratica chi ha terminato la formazione di base su due anni superando il relativo esame o ha seguito con successo **una procedura di qualificazione equivalente**.

Art. 38 cpv. 1 LFPr

Riceve l'attestato federale di capacità chi ha superato l'esame finale di tirocinio o ha seguito con successo **una procedura di qualificazione equivalente**.

3 Formazioni professionali di base per adulti

Gli adulti possono ottenere un titolo professionale in vari modi. Qui di seguito vengono descritte queste opzioni, che consistono tutte in una combinazione dei tre elementi fondamentali di una formazione professionale di base.

3.1 Formazioni professionali di base con formazione formalizzata

In linea generale, anche gli adulti possono assolvere una formazione professionale di base seguendo una formazione formalizzata. Questa soluzione si addice a chi ha poca o nessuna esperienza professionale nel campo scelto. La durata della formazione può inoltre essere adeguata a seconda delle conoscenze che la persona ha già acquisito o delle sue esigenze personali.

3.1.1 ... di durata ordinaria

Una formazione professionale di base di durata ordinaria è indicata per gli adulti con conoscenze scarse o nulle di cultura generale o nella professione prescelta. La formazione può avere un'impostazione aziendale (FOA) o scolastica (FOS):



Formazione di base ad impostazione aziendale (FOA)



Formazione di base ad impostazione scolastica (FOS)

3.1.2 ... di durata flessibile

Per chi ha una formazione preliminare o esigenze particolari la durata della formazione può essere rispettivamente abbreviata o allungata, il che consente di trovare soluzioni flessibili a seconda del gruppo target. Soprattutto nel quadro dei cicli di formazione ad impostazione scolastica (cap. 2.1.2) i Cantoni dispongono di un ampio margine di manovra per venire incontro alle esigenze degli adulti:



FOA abbreviata



FOS abbreviata



FOA prolungata



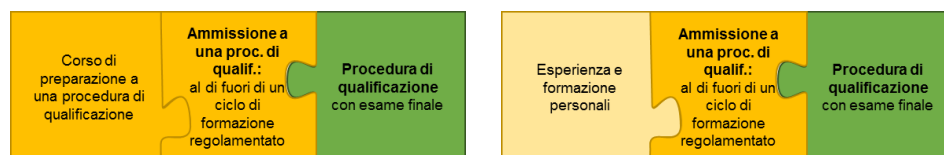
FOS prolungata

3.2 ... con formazione non formalizzata

Le conoscenze, capacità e abilità richieste per assolvere una formazione professionale di base possono essere acquisite anche attraverso una formazione non formalizzata, ma le competenze operative così sviluppate devono comunque essere comprovate mediante una procedura di qualificazione. Per essere ammessi a una procedura di qualificazione (cap. 2.2.3), i candidati devono aver maturato un'esperienza lavorativa e dimostrare di possedere i requisiti necessari.

3.2.1 ... e procedura di qualificazione con esame finale

Nella maggior parte dei casi la formazione professionale di base si conclude con una procedura di qualificazione con esame finale (cap. 2.3.1), prevista per ogni professione. Gli adulti con esperienza professionale che soddisfano i requisiti d'ammissione possono sostenere questa procedura anche senza aver seguito una formazione formalizzata, per esempio frequentando un corso di preparazione oppure avvalendosi delle loro conoscenze ed esperienze personali:

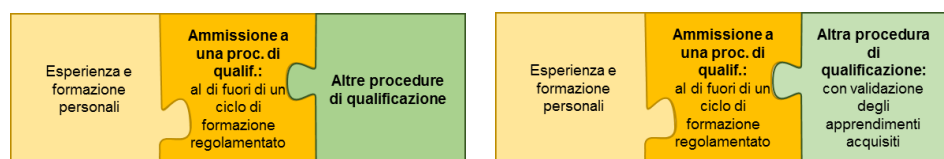


Esame finale in seguito a un corso di preparazione

Esame finale in seguito a formazione/esperienza personali

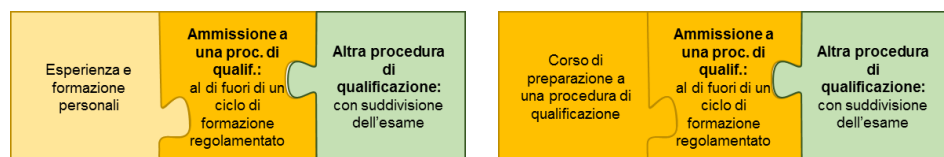
3.2.2 ... e altra procedura di qualificazione

La legge e l'ordinanza sulla formazione professionale prevedono la possibilità di acquisire un titolo professionale anche attraverso un'altra *procedura di qualificazione* (cap. 2.3.2-2.3.4), che deve tuttavia essere equivalente alla procedura con esame finale ed essere riconosciuta dalla SEFRI. Ne sono un esempio la validazione degli apprendimenti acquisiti e suddivisione dell'esame nel quadro di una formazione modulare. Le cosiddette *altre procedure di qualificazione* possono però essere definite e offerte anche secondo altre modalità:



Altra procedura di qualificazione

Validazione degli apprendimenti acquisiti



Suddivisione dell'esame in base alle conoscenze e all'esperienza personali

Suddivisione dell'esame nel quadro di una formazione modulare

4 Riconoscimento degli apprendimenti acquisiti

In una formazione professionale di base di per sé concepita per gli adulti è anche possibile riconoscere gli apprendimenti che i candidati hanno già acquisito. Nell'ambito di una formazione formalizzata, questo può tradursi nell'esonero dalle lezioni o da parti dell'esame oppure in un'ulteriore riduzione della durata della formazione stessa. Gli apprendimenti acquisiti possono essere riconosciuti anche nel quadro di *altre procedure di qualificazione*.

Il riconoscimento delle competenze professionali acquisite al di fuori della cornice tradizionale della formazione professionale è sancito nella legge sulla formazione professionale.

Art. 9 Promozione della permeabilità

¹ Le prescrizioni relative alla formazione professionale assicurano la migliore permeabilità possibile sia nell'ambito della formazione professionale sia fra quest'ultima e gli altri settori del sistema educativo.

² Le esperienze professionali o extraprofessionali e la formazione specialistica o generale acquisite al di fuori degli usuali cicli di formazione sono adeguatamente riconosciute.

La legge sulla formazione professionale prevede quindi che le conoscenze e le competenze acquisite vengano convalidate nel quadro della formazione o della procedura di qualificazione, indipendentemente dal fatto che siano state conseguite in Svizzera o all'estero o che derivino da una formazione professionale di base. Qui di seguito sono descritte le diverse possibilità di riconoscimento degli apprendimenti acquisiti.

4.1 ... nel quadro della formazione

La scuola professionale o l'istituto di formazione può esonerare dalle lezioni chi possiede già una formazione specialistica o generale che rispecchia i contenuti formativi istituzionali. In linea generale, possono essere riconosciute esperienze professionali o extraprofessionali e competenze scolastiche o extrascolastiche:



Nel caso di persone particolarmente capaci o con una formazione preliminare la durata della formazione può essere abbreviata. Nel quadro della FOA questo avviene normalmente su base individuale; per quanto riguarda la FOS, la stessa possibilità è offerta anche a chi frequenta un ciclo di formazione ad impostazione scolastica abbreviato (cap. 2.1.2).

Per ottenere una riduzione individuale della durata di una FOA, le parti che hanno stipulato il contratto di tirocinio presentano una domanda all'autorità cantonale competente, la quale decide dopo aver consultato la scuola professionale. Nel caso della

FOS, le persone in formazione presentano la domanda di riduzione o di prolungamento direttamente all'istituto di formazione. Anche nelle formazioni non formalizzate le persone in formazione possono fare una richiesta analoga all'istituto che offre i corsi.

4.2 ... nel quadro di una procedura di qualificazione

Se gli apprendimenti acquisiti possono essere presi in considerazione per una procedura di qualificazione, previa autorizzazione dell'autorità cantonale competente l'interessato può essere esonerato da uno o più campi di qualificazione (o da parti di essi) nella procedura di qualificazione con esame finale (procedura standard) o da parti di *altre procedure di qualificazione*. Spesso l'esonero riguarda le conoscenze di cultura generale, se l'interessato ha già un diploma del livello secondario II o ha svolto una formazione non formalizzata pertinente.



5 Riconoscimento di titoli esteri

Gli adulti che possiedono un titolo di formazione estero equiparabile a quello di una formazione professionale di base possono presentare alla SEFRI una richiesta di riconoscimento (equipollenza) o di attestazione del livello in Svizzera.

Esistono due procedure finalizzate al riconoscimento: una per le professioni regolamentate e una per quelle non regolamentate. Per professione regolamentata si intende un'attività il cui esercizio in Svizzera è subordinato al possesso di determinate qualifiche professionali sulla base di disposizioni legislative o amministrative.

5.1 Riconoscimento di titoli per le professioni regolamentate

Chi desidera esercitare una professione regolamentata in Svizzera deve chiedere il **riconoscimento** (equipollenza) del proprio titolo estero (direttiva 2005/36/CE e art. 69a OFPr). La SEFRI confronta i diplomi e i certificati esteri con i titoli professionali svizzeri. Se la formazione estera soddisfa i requisiti per il riconoscimento, il titolo conseguito viene equiparato a un certificato federale di formazione pratica, a un attestato federale di capacità, a un attestato professionale federale, a un diploma o a un titolo di una scuola specializzata superiore.

5.2 Attestazione del livello per le professioni non regolamentate

Se la professione non è regolamentata, di norma per l'esercizio non è necessario il riconoscimento del diploma o del certificato estero. Per esercitare una professione non regolamentata è possibile accedere al mercato del lavoro avvalendosi del proprio titolo estero. Attraverso l'**attestazione del livello** il titolo viene classificato nel sistema di formazione svizzero (art. 69b OFPr); se il titolo estero soddisfa le condizioni stabilite, la SEFRI o terzi possono concedere il **riconoscimento**.

Per maggiori informazioni si rinvia al sito della SEFRI: www.sbf.admin.ch/diploma.

